



Sentenza n. 217/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del **27 maggio 2025**, la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37681** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nato a XXX il XXX, (cod. fisc. XXX), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Falconieri - pec falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it - fax 0833.1936049 - unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Vito Nicola De Nicolò, n. 1, (Studio Avv. Teresa Sacco)

contro:

l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 27 maggio 2025 l'Avv. Salvatore Falconieri per il ricorrente e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS.

FATTO E DIRITTO

1.- Con il ricorso all'esame, il ricorrente, XXX, ex dipendente del Ministero della difesa, in servizio presso la Marina Militare ha chiesto *"...l'annullamento della nota prot. INPS TA012016844396 del 10.2.2016 dell'INPS di Taranto nella parte in cui non ha provveduto a riliquidare la prestazione pensionistica n. 17755082 sulla scorta della ricongiunzione dei*

contributi dal fondo pensione lavoratori dipendenti alla cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello stato...”, nonché “...l'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione n. 17755082 in conseguenza della ricongiunzione dei contributi dal fondo pensione lavoratori dipendenti alla cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello stato... ”.

Ha, inoltre, rappresentato il ricorrente che l'odierna pretesa aveva già trovato accoglimento nella sentenza n. 635/2022 di questa Sezione giurisdizionale che aveva statuito la cessata materia del contendere sul presupposto che l'INPS “...aveva provveduto a riliquidare la prestazione ed a procedere alla liquidazione...”; circostanza, quest'ultima, non verificatasi in concreto, tanto di indurlo a inoltrare rituale diffida all'INPS, in data 1° luglio 2024.

2.- In data 16 maggio 2025, si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere avendo l'Istituto, *medio tempore*, assunto la determinazione n. TA012024970174, con cui si è proceduto alla riliquidazione della pensione ordinaria a seguito della ricezione del file telematico inviato dall'Amministrazione di appartenenza, annullando e sostituendo la precedente determina n. TA012022949473 del 23.06.2022; inoltre, ha provveduto al pagamento degli arretrati spettanti nel mese di marzo 2025 (come da cedolino trasmesso in allegato alla memoria di costituzione).

3.- All'odierna udienza, il difensore del ricorrente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna alle spese dell'Istituto previdenziale; l'avv. De Leonardis, per l'INPS ha concluso per la cessata materia del contendere con conseguente compensazione delle spese di giudizio, stante l'imputabilità all'Amministrazione della difesa del ritardo nella riliquidazione spettante al ricorrente.

Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

4.- Ritiene il giudicante che non vi siano motivi per disattendere la concorde richiesta formulata dalle parti, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovata, *medio tempore*, soluzione in sede amministrativa, come comprovato dall'INPS con il deposito agli atti del giudizio, del cedolino aggiornato con le somme dovute a titolo di arretrati, relativo al trattamento pensionistico del XXX.

Tuttavia, in ossequio al principio di soccombenza virtuale (in termini, C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017), le spese del giudizio, quali liquidate in dispositivo, devono accollarsi all'Istituto resistente, considerato che il riconoscimento provvedimentale del diritto, da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, è pacificamente avvenuta, come emerge dalla documentazione depositata dall'INPS, in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale, nonostante, come risulta dagli atti, tale riconoscimento si sarebbe dovuto realizzare già in esecuzione della sentenza n. 635/2022 di questa sezione giurisdizionale.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37681, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, che si liquidano equitativamente in complessivi € 400,00 oltre oneri e accessori come per legge.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 27 maggio 2025.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

(Firmato digitalmente)

Depositata il 23.09.2025

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

(Firmato digitalmente)